

8. n. 166



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

n. 166

data 19-12-2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: "Alternanza Scuola Lavoro" Approvazione schema di convenzione tra:

- Liceo statale "M.L.KING" di Favara e Comune di Favara;
- Liceo scientifico e delle scienze umane "R.Politi" di Agrigento e Comune di Favara

I.E.

L'anno due mila diciannove, il giorno decimannove del mese di dicembre alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
----------------	--------	----------	---------

1) Alba Anna	Sindaco	X	—
2) Attardo Calogero	Vicesindaco	X	—
3) Maida Crocetta	Assessore	—	X
4) Carlino Rossella	Assessore	X	—
5) Rumolo Umberto	Assessore	—	X
6) Nicotra Amodeo	Assessore	X	—

Numero presenti/assenti	04	02
-------------------------	----	----

Presiede la seduta la dott.ssa Anna Alba, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Dott.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto "Alternanza Scuola Lavoro" Approvazione schema di convenzione tra:

- Liceo statale "M.L.KING" di Favara e Comune di Favara;
- Liceo scientifico e delle scienze umane "R.Politi" di Agrigento e Comune di Favara.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

la sottoscritta Dott.ssa Orsolina Sorce, nella qualità di Responsabile della P.O.1 " Servizi al cittadino e sviluppo territoriale" ,

PREMESSO

- CHE la vigente normativa Legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni in materia di "tirocini formativi e di orientamento", all'art. 18 prevede la possibilità per i datori di lavoro, sia pubblici che privati, di stipulare apposite convenzioni al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages;
- CHE l'Ente Locale quale soggetto datoriale, alla pari di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, può accettare di ospitare presso le proprie strutture, nei limiti delle disponibilità di risorse strumentali ed umane all'uopo necessarie e senza pregiudizio per l'ordinario funzionamento dell'Ente, l'espletamento di attività di tirocinio e stage ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, al fine di favorire esperienze di conoscenza e di confronto tra la scuola e il mondo del lavoro;
- CHE le iniziative di cui sopra sono finalizzate, ai sensi del DLgs. 77 del 15.4.2005, a:
 - a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
 - b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

DATO ATTO

- che con nota prot. n. 54133 del 13/12/2017, il Dirigente Scolastico Dott. Salvatore Pirrera del Liceo Statale "M.L.KING" di Favara, ha fatto richiesta al Comune per l'attivazione di un percorso formativo alternanza scuola lavoro denominato "Apprendisti operatori museali" da destinare a studenti di classi dell'indirizzo scientifico, presso le strutture comunali fino a 40 soggetti, alle condizioni previste dalla normativa vigente, previa stipula di apposita convenzione;
- che con nota prot. n. 51837 del 30/11/2017, il Dirigente Scolastico Dott. Antonio Manzone del Liceo scientifico e delle scienze umane "R.Politi" di Agrigento, ha fatto richiesta al Comune per l'attivazione di un percorso formativo alternanza scuola lavoro denominato "Progetto Fuori classe" da destinare a studenti di classi dell'indirizzo

scientifico, presso le strutture comunali fino a 15 soggetti, alle condizioni previste dalla normativa vigente, previa stipula di apposita convenzione;

VISTI gli schemi di convenzione, allegati alla presente proposta, inviateci unitamente alle richieste succitate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;

CONSIDERATO

- che gli effetti delle convenzioni oggetto delle proposte di cui sopra, non comporteranno oneri a carico dell'Ente, incluse le coperture assicurative previste per legge contro infortuni e responsabilità civile per gli studenti impegnati nel percorso formativo in quanto:
 - a) il percorso proposto non costituisce rapporto di lavoro, ai sensi della legge 18 comma 1 lettera d) della legge 196/1997, riveste uno scopo esclusivamente formativo e non comporta l'erogazione di compensi a carico dell'Amministrazione Comunale di Favara;
 - b) la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché la responsabilità civile in caso di incidente durante lo svolgimento dell'attività è a carico dei soggetti promotori;
 - c) la formazione dello studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento agli obblighi previsti dal D.lgs 81/2008 è a carico dei soggetti promotori;

DATO ATTO che gli studenti saranno assistiti da un tutor designato dal soggetto promotore (tutor Interno), che, in veste di responsabile didattico-organizzativo verificherà il raggiungimento degli obiettivi di concerto con il tutor aziendale (esterno) designato dall'Ente.

RICHIAMATO l'art. 18 della legge 196/1997 e il Decreto n. 142/1998 contenente il regolamento di attuazione, istitutivi dei percorsi formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare la conoscenza del mondo del lavoro;

PRESO ATTO che il percorso formativo, ai sensi delle leggi sopra richiamate non si configura come rapporto di lavoro bensì come esperienza di formazione ;

RITENUTO che entrambe le richieste, sia quella del Liceo Statale "M.L.KING" di Favara che quella del Liceo Scientifico e delle scienze umane "R.Politi" di Agrigento sono meritevoli di considerazione ed accoglimento, in quanto realizzano quella sinergia tra Pubblica Amministrazione e Scuola Pubblica che sta alla base della emancipazione socio/culturale delle nostre Comunità Locali. ;

VISTI:

- Il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- Il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- La L.R. n.30/2000;
- Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio ;
- Il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Lo Statuto comunale dell' Ente Comune

Tutto ciò premesso

PROPONE

Alla Giunta Comunale

1. Di approvare lo Schema di Convenzione predisposto dall'istituto Liceo Statale "M.L.KING" di Favara allegato al presente atto, che disciplina i termini del rapporto tra i due Enti ai fini dello svolgimento del percorso formativo;
2. Di approvare lo Schema di Convenzione predisposto dal Liceo scientifico e delle scienze umane "R.Politi" di Agrigento allegato al presente atto, che disciplina i termini del rapporto tra i due Enti ai fini dello svolgimento del percorso formativo;
3. Di nominare tutor aziendale (esterno) la dipendente comunale Dott.ssa Albina Spoto, responsabile del Servizio 5 "Beni Culturali e Servizi Turistici", quale referente organizzativo del percorso formativo di che trattasi;
4. Di dare atto che ogni onere assicurativo e previdenziale derivante dall'attività di formazione verrà sostenuto dai soggetti promotori (Liceo Statale "M.L.KING" di Favara e Liceo Scientifico e delle scienze umane "R.Politi" di Agrigento);
5. Di dare atto, inoltre, che l'attività formativa, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 197/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
6. Di dare atto, infine, che l'attività formativa non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione Comunale;
7. Di demandare al Responsabile della P.O.1 "Servizi al cittadino e sviluppo territoriale" tutti gli adempimenti amministrativi per l'attuazione del percorso formativo di cui in premessa, ivi inclusa la stipula della convenzione che con la presente si approva;

19-12-2017

Il Responsabile P.O.1
Dott.ssa Orsola Sorce

PARERI

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n°142, come recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n°48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n°30 del 23 dicembre 2000, hanno espresso :

- in ordine alla regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere :FAVOREVOLE

II RESPONSABILE DELL' AREA

(..... Sorce))

- in ordine alla regolarità contabile il responsabile del servizio interessato esprime parere :FAVOREVOLE

II RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

(..... Sorce))

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione del Responsabile P.01 Dott.ssa Orsolina Sorce e della Responsabile del Servizio 5 Dott.ssa Albina Spoto;

VISTI i relativi pareri:

A voti unanimi e favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui sopra e conseguentemente adottare il presente atto con la narrativa, con le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente adottata.


E/O

Successivamente, con separata votazione, resa nelle forme di legge la Giunta comunale






DICHIARA

la presente di immediata esecuzione.

IL PRESIDENTE




GLI ASSESSORI


ATTARDO CALOGERO		RUMOLO UMBERTO	
MAIDA CROCETTA		NICOTRA AMODEO	
CARLINO ROSSELLA			

Letto, confermato e sottoscritto:


IL PRESIDENTE



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ...20 DIC. 2017.... e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li
IL MESSO COMUNALE
(.....)

IL SEGRETARIO GENERALE
(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..19-12-2017..

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li


IL SEGRETARIO GENERALE




La presente è copia conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(.....)



IL RESPONSABILE P.O.
(.....)



Unione Europea



Ministero Istruzione

Università Ricerca
LICEO



Regione Sicilia

LICEO STATALE "M. L. King"

E-mail agpm02000q@istruzione.it - sito web www.mlking.it

Viale Pietro Nenni, 136 - FAVARA (AG) Tel./fax 0922 32516

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

**ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE
SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE
ANNO SCOLASTICO 2017/2020**

TRA

Il LICEO STATALE "M.L.KING", con sede in Favara, viale Pietro Nenni, n.136, codice fiscale 8000438048, d'ora in poi denominato "Istituzione Scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico, dott. Salvatore Pirrera nato a Favara il 12/10/1951, codice fiscale PRRSVT5 IR1 2D5 14Z;

E

Il Comune di Favara con sede legale in Favara (AG) in Piazza Cavour C.F. VTR NTN73H08A089H - P. IVA 01946460845 d'ora in poi denominata "Struttura ospitante", rappresentata dalla Dott.ssa Orsolina Sorce nata ad _____ il _____ codice fiscale _____
Codice Ateco _____

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani la acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- che per gli AA.SS.2016/2019 è stato approvato dagli OO.CC. il progetto "Formare per lavorare" per l'alternanza scuola lavoro degli alunni delle classi terze e quarte del Liceo Statale "M.L.King";
- i percorsi in alternanza sono oggetto di apposite convenzioni tra gli istituti scolastici e i partner esterni disponibili ad accogliere gli studenti per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa;

- L'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

La struttura ospitante, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture fino a n° 40 soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta della Istituzione Scolastica Liceo Statale M.L.K.

Art. 2

L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;

Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo anche personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'Istituzione Scolastica.

L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor rapportandosi con il tutor esterno;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

L'Istituzione Scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa "Ambiente Scuola" operante nel settore della scuola. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.


Art. 7

La presente convenzione è relativa agli anni scolastici 2016/2017, a decorre dalla data di firma del presente accordo e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante e all'espletamento di tutte le procedure di rendicontazione amministrativa e certificazione delle competenze acquisite da tutti gli studenti partecipanti. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Favara, li _____

Istituzione Scolastica
Liceo Statale M. L. King
Prof. Salvatore Pirrera

Soggetto Ospitante
Comune di Favara
Dott.ssa Orsolina Sorce



CONVENZIONE

TRA

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane "R.Politi" con sede in Agrigento via Acrone,12, codice fiscale 80003890847 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico dott. Antonio Manzone nato a Montallegro il 13.01.1952, codice fiscale MNZNTN52A13F414M;

E

.....con sede legale in
.....(.....), via....., codice fiscale/Partita
IVA e-mail
d'ora in poi denominato "soggettoospitante", rappresentato dal Sig.
..... nato a (.....)
il...../...../....., codice fiscale

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il/la, qui di seguito indicata/o anche come "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue

strutture n° 15 soggetto/i in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane "Politi" di Agrigento, di seguito indicato anche come il "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale i) formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- d) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;

c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

- 1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura tre anni scolastici e comunque fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
- 2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

.....
Liceo Scientifico e delle Scienze Umane
“R.Politi” Agrigento

Soggetto ospitante (timbro)

Il Dirigente Scolastico
dott. Antonio Manzone

.....
(firma)